

I805T – PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)

Provvedimento n. 31085

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *"Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* (di seguito, *"Linee guida"*, *"LG sanzioni"*, *"LG"*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il *"Provvedimento"*), con il quale l'Autorità ha accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l'Autorità ha altresì accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 24.502.629 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 23.061.298 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 marzo 2023, n. 2906 (di seguito anche la *"sentenza"*), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Trevikart S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6080/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione delle sanzioni disposte a carico delle società ricorrenti;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore"*

frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’articolo 15 della L n. 287/90*”, ridefinendo “*gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta*”;

VISTO il proprio provvedimento del 4 aprile 2023, n. 30599, con cui è stato avviato il procedimento I/805T, volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti delle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A.;

VISTO E CONSIDERATO quanto rilevato da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. nell’audizione davanti agli Uffici del 26 maggio 2023;

VISTO il proprio provvedimento del 17 ottobre 2023, n. 30832, con cui è stato deliberato di prorogare al 29 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria trasmessa il 3 novembre 2023 dalla Direzione Cartelli, *Leniency* e *Whistleblowing* a Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., in cui venivano illustrate le modalità di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione, nonché fissata al 15 dicembre 2023 la data di chiusura della fase istruttoria relativa al caso I/805T;

VISTA E CONSIDERATA la memoria di Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. pervenuta il 15 dicembre 2023;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Pro-Gest S.p.A. (di seguito anche solo Pro-Gest) è la società a cui fa capo l’omonimo gruppo italiano, di proprietà, al tempo della contestazione dell’illecito, della famiglia Zago, attivo nella produzione e commercializzazione di carta, fogli e imballaggi in cartone ondulato. Nel 2018, il fatturato generato da Pro-Gest era stato pari a circa 145 milioni di euro; quello consolidato a livello di gruppo, era stato pari a circa 480 milioni di euro.

2. Cartonstrong Italia S.r.l. (di seguito anche “Cartonstrong”) è una società controllata al 100%, al tempo della contestazione dell’infrazione, da Pro-Gest, attiva nella produzione e vendita di cartone ondulato. Nel 2018, il fatturato di Cartonstrong è stato pari a circa 83 milioni di euro.

3. Trevikart S.r.l. (nel seguito anche “Trevikart”), il cui capitale è detenuto interamente da Pro-Gest, è attiva sia nella produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato che nella produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato. Nel 2018, il fatturato di Trevikart è stato pari a circa 102 milioni di euro.

4. Ondulato Trevigiano S.r.l. (nel seguito anche “Ondulato Trevigiano”), il cui capitale era detenuto interamente da Pro-Gest al tempo della contestazione dell’infrazione, è una società attiva nella produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. Nel 2018, il fatturato di Ondulato Trevigiano è stato pari a circa 20 milioni di euro.

5. Plurionda S.p.A. (nel seguito anche “Plurionda”) è una società, interamente controllata da Pro-Gest al tempo della constatazione dell’illecito, attiva nella produzione e vendita di fogli in cartone ondulato. Nel 2018, il fatturato di Plurionda è stato pari a circa 57 milioni di euro.

6. Ondulati Maranello S.p.A. (di seguito anche “Ondulati Maranello”) è una società indirettamente controllata, dal 2010 sino almeno al tempo della contestazione dell’illecito, da alcuni membri della famiglia Zago. Ondulati Maranello è attiva nella produzione e vendita di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato. Nel 2017, il fatturato della società è stato pari a circa 45 milioni di euro.

II. IL PROVVEDIMENTO E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

7. L’Autorità, con il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Laveggia S.r.l., Scatolificio

Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbri Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.

8. Con il richiamato Provvedimento, l'Autorità ha altresì accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbri Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.

9. In particolare, le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. sono state destinatarie, in solido delle sanzioni pecuniarie amministrative pari a 24.502.629 euro e 23.061.298 euro per aver partecipato a due intese uniche complesse e continuate nei mercati della produzione e commercializzazione, rispettivamente, di fogli ed imballaggi in cartone ondulato.

10. Con sentenza n. 2906 del 22 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente il citato provvedimento di chiusura del caso I/805 nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione disposta a carico del Gruppo Pro-Gest. Nello specifico, il giudice dell'appello ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*. Pertanto, il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della L n. 287/90"*, ridefinendo *"gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*.

III. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

11. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2906 del 22 marzo 2023, l'Autorità, con decisione del 4 aprile 2023, ha avviato il procedimento per la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pari rispettivamente a 24.502.629 euro e 23.061.298 euro irrogate al Gruppo Progest con il citato Provvedimento.

12. Nel procedimento di rideterminazione della sanzione, la Parte ha esercitato il proprio diritto di difesa chiedendo di essere sentita in audizione¹ e depositando una memoria il 24 luglio 2023². Nella memoria e nel corso dell'audizione con gli Uffici, che si è svolta il 26 maggio 2023, il Gruppo Pro-Gest ha illustrato le proprie valutazioni in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra riportata, nonché svolto alcune osservazioni sulle concrete modalità di applicazione dei principi ivi enunciati³.

13. Gli Uffici hanno comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria alla Parte in data 3 novembre 2023 (di seguito la "lettera"). Nella medesima lettera, oltre a replicare agli argomenti eccepiti dalla Parte, sono stati forniti gli

¹ [Doc. 3.]

² [Doc. 9.]

³ [Doc. 5.]

argomenti di motivazione richiesti dal Giudice ed è stata prospettata un'ulteriore riduzione della sanzione⁴. Il 15 dicembre 2023 la Parte ha trasmesso una memoria⁵.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

14. Innanzitutto, la Parte evidenzia che, in conformità alla sentenza di appello, la rideterminazione delle sanzioni dovrà avvenire sulla base del livello di coinvolgimento in ciascuna infrazione che dovrà essere graduato in funzione della natura "*piena, media o lieve*". Inoltre, sempre ai fini della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo le imprese appartenenti al Gruppo Pro-Gest, da un punto di vista soggettivo, ritenevano di partecipare a un'unica intesa perseguendo un unico piano d'insieme. Tale circostanza deve essere tenuta in considerazione in ragione del cumulo delle due sanzioni. Con riferimento all'appiattimento sul tetto del 10% la Parte osserva come ciò non consenta di tenere conto dell'assenza di effetti sul mercato delle condotte contestate e dell'eventuale pregiudizio all'innovazione.

15. Secondo la Parte, il livello di coinvolgimento di ciascuna impresa nelle intese andrebbe valutato sulla base di una pluralità di indici, quali: *i*) la durata della partecipazione; *ii*) l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti; *iii*) il ruolo di *leadership*; *iv*) la richiesta e la concessione parziale della clemenza. Detti elementi devono essere modulati in funzione di ciascun livello di coinvolgimento al fine di individuare per ciascuna impresa la classe nella quale essa si colloca.

16. Il Gruppo Pro-Gest ha specificato che il proprio coinvolgimento in entrambe le intese, valutato in base ai predetti indici, deve essere considerato "*lieve*".

17. Infatti, la Parte ritiene di non aver partecipato all'intera durata dei cartelli, di avere assunto un ruolo assolutamente marginale e saltuario, di non avere istigato gli altri partecipanti e di avere agito nella convinzione di porre in essere un'unica condotta anticoncorrenziale, nonostante i suoi comportamenti abbiano inciso mercati distinti. Il Gruppo ha altresì adottato un programma di *compliance antitrust*.

18. In particolare, il Gruppo Pro-Gest evidenzia che la durata ultradecennale della sua partecipazione nell'intesa dei fogli deriva dall'acquisizione nel 2014 della società Ondulati Giusti, che successivamente è stata sottoposta a una profonda riorganizzazione aziendale, fatto che provverebbe la sostanziale discontinuità economica rispetto alla gestione precedente. Analoghe considerazioni valgono per Cartonstrong, entrata nel gruppo a partire dal 2010 e, più in generale, la Parte ha osservato che non tutte le società ora riconducibili al gruppo hanno partecipato all'intera durata dell'intesa dei fogli. Inoltre, atteso che circa il 95% delle vendite di foglio in cartone ondulato di Ondulato Trevigiano e Plurionda era effettuato nei confronti di società del Gruppo, la Parte evidenzia che tali vendite annullerebbero ogni guadagno derivante dal presunto sovrapprezzo ed evidenzierebbe che queste società non avrebbero avuto alcun interesse a partecipare all'intesa dei fogli.

19. Con riguardo all'intesa degli imballaggi, la natura "*lieve*" del coinvolgimento del Gruppo Pro-Gest deriverebbe dalla durata limitata e dalla partecipazione sporadica delle società coinvolte, nonché da alcuni elementi forniti da Ondulati Maranello nella dichiarazione di clemenza e dalla circostanza che Trevikart - unica società del Gruppo insieme a Ondulati Maranello ad avere partecipato alle riunioni relative a tale intesa - avrebbe agito in maniera autonoma e indipendente rispetto alla capogruppo e che tale società si occupasse solo di produrre *packaging* diverso dal c.d. *heavy duty*. Ulteriore evidenza a supporto di un grado di coinvolgimento "*lieve*" deriverebbe dal fatto che Trevikart sarebbe stata soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pro-Gest solo successivamente all'ultima sua partecipazione a una riunione tra concorrenti accertata dall'Autorità.

20. Quanto alla riduzione da attribuire rispetto al massimo edittale, definito ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990, il Gruppo Pro-Gest evidenzia che i seguenti elementi dovrebbero essere valutati al fine di individuare la misura della riduzione da attribuire: (a) l'assenza di effetti sul mercato delle condotte sanzionate, (b) la duplicità delle sanzioni, (c) il *private enforcement* sviluppatosi a seguito della sentenza di appello che ha confermato l'accertamento dell'Autorità nei confronti del Gruppo Pro-Gest. Quest'ultimo elemento dovrebbe assumere, secondo la Società, particolare rilevanza nella definizione dell'ammontare della sanzione, a maggior ragione se la finalità del *public enforcement* è quella di deterrenza e soprattutto in casi, come quello di specie, che si prestano ad azioni di *private enforcement follow on*. Ciò al fine di evitare sanzioni sproporzionate e di carattere eccessivamente afflittivo.

21. In relazione alle valutazioni degli Uffici sulla rideterminazione della sanzione la Parte rileva che: *i*) i criteri proposti al fine di attribuire un grado di coinvolgimento "*lieve*" o "*medio*" sarebbero arbitrari e non consentirebbero di tenere conto delle specificità dei ruoli e di elementi che inciderebbero sulla gravità e sul coinvolgimento; *ii*) la sovrapposizione di un coinvolgimento "*pieno*" con il mancato riconoscimento della riduzione c.d. "soggettiva" del 20% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni non risponderebbe alle indicazioni della Sentenza, dal momento che non tutte le società che non hanno beneficiato di tale riduzione, come le società del Gruppo Progest per le ragioni sopra esposte, non hanno necessariamente avuto un coinvolgimento pieno nelle presunte violazioni; *iii*) la fissazione al 10% dell'ulteriore deduzione per il livello di coinvolgimento "*medio*" risulterebbe arbitraria e non sufficientemente motivata; e *iv*) l'incremento di un ulteriore 5% della deduzione della sanzione relativa all'intesa dei fogli e la fissazione al 20% di quella relativa all'intesa degli imballaggi per le imprese sanzionate per la partecipazione a entrambi i cartelli

⁴ [Doc. 13.]

⁵ [Doc. 14.]

risulterebbe anch'essa arbitraria e non sufficientemente motivata. Tali ulteriori deduzioni non sarebbero in ogni caso sufficienti per rispondere alle indicazioni della Sentenza.

V. VALUTAZIONI

V.1. Osservazioni preliminari

22. In via preliminare si devono respingere tutte le argomentazioni e le osservazioni della Parte volte a rimettere in discussione l'accertamento svolto dall'Autorità sull'esistenza dell'infrazione e sulla responsabilità della Società per la stessa.

23. Infatti, la sentenza di appello ha confermato nel merito l'accertamento condotto dall'Autorità, limitando le proprie censure al profilo della proporzionalità delle sanzioni irrogate alla Parte, richiedendo di adeguarle al coinvolgimento della Società nell'infrazione accertata secondo le indicazioni fornite nella sentenza stessa.

24. Di conseguenza, la valutazione dell'intesa sotto il profilo materiale, personale e temporale non è stato oggetto di revisione da parte della sentenza di appello, così confermando pienamente il perimetro dell'accertamento e la responsabilità per l'infrazione come declinati nel Provvedimento.

25. Né tanto meno in questa sede possono essere rimesse in discussione le evidenze impiegate dall'Autorità per fondare l'accertamento nei confronti della Società. Il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto tali elementi idonei e sufficienti a provare l'infrazione in tutti i suoi aspetti, nonché la responsabilità della Parte per la stessa.

26. Parimenti, la richiamata sentenza non ha censurato gli elementi impiegati dall'Autorità ai fini della commisurazione delle sanzioni e la loro quantificazione nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio, bensì ha esclusivamente richiesto all'Autorità di rideterminare l'entità delle due sanzioni in osservanza del principio di proporzionalità.

27. Di conseguenza, si devono rigettare le argomentazioni della Parte volte a rimettere in discussione l'attribuzione della responsabilità della capogruppo. Con riferimento alla vicenda Trevikart si richiama il principio della *parental liability* in forza del quale, laddove la controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, responsabile di un comportamento illecito, sussiste una presunzione semplice che la controllante eserciti un'influenza determinante sul comportamento della controllata e che, quindi, costituiscano un'unica impresa ai fini dell'articolo 101, par. 1, TFUE (CGUE, C-97/08, sentenza del 10 settembre 2009, *Akzo Nobel NV e a. v Commissione*). Con riguardo alle vicende Ondulati Giusti e Cartonstrong si rinvia al principio della continuità (o successione) economica, per cui qualora vi sia la sostituzione di un soggetto a un altro nella gestione dell'impresa, la responsabilità per gli illeciti *antitrust* si trasmette al soggetto che subentra (CGUE, C-40/73, sentenza del 16 dicembre 1975, *Suiker Unie e a. v Commissione*; C-29/83, sentenza del 28 marzo 1984, *CRAM v Commissione*). L'applicazione di tali principi, elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria che è stata recepita dal giudice nazionale, è consolidata tanto nel diritto dell'Unione europea quanto nel diritto nazionale; peraltro, i richiamati principi hanno trovato conferma anche nella sentenza di appello sopra citata.

28. Si osserva, inoltre, che la circostanza che siano state promosse azioni civili di risarcimento del danno *antitrust* nei confronti della Società non ha alcuna rilevanza in questa sede.

29. Infatti, pur svolgendo il *public* e il *private enforcement* funzioni complementari e sinergiche nell'assicurare l'effetto utile delle disposizioni nazionali ed europee in materia di concorrenza, i due plessi normativi perseguono finalità distinte all'interno dell'ordinamento. L'enforcement di competenza dell'Autorità mira, infatti, a salvaguardare l'interesse pubblico, proteggendo il processo concorrenziale rispetto a condotte delle imprese/associazioni di imprese idonee a falsare il funzionamento dei mercati. La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità è uno strumento punitivo e deterrente, così assolvendo sia una funzione di prevenzione speciale nei confronti dell'impresa artefice dell'infrazione affinché non incorra in futuro in violazione delle regole di concorrenza, sia una funzione di prevenzione generale nei confronti di tutte le altre imprese, affinché conoscano le conseguenze derivanti dall'infrazione delle regole *antitrust*.

30. Diversamente l'enforcement privato, ossia l'azione di risarcimento del danno che il privato fa valere dinnanzi al giudice civile a presidio del proprio diritto soggettivo leso dalla condotta anticoncorrenziale, assolve una funzione compensatoria del danno patrimoniale subito dai soggetti (individui e/o imprese clienti/concorrenti) incisi dalle condotte anticoncorrenziali.

31. Pertanto, la distinta natura e le diverse finalità perseguite consentono di affermare l'autonomia dei due rimedi, tale da escludere la rilevanza dell'esperimento di rimedi civilistici in corso ai fini della rideterminazione della sanzione.

V.2. La rideterminazione della sanzione

a) Criteri generali

32. Prima di entrare nel merito della rideterminazione delle sanzioni irrogate al Gruppo, va evidenziato che il procedimento di cui si discute costituisce una situazione affatto eccezionale in cui molte delle imprese coinvolte (tra cui il Gruppo Progest) hanno partecipato a due intese certamente distinte, ma intimamente connesse, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato in alcune delle sentenze relative al procedimento I805, laddove sottolinea che "la

configurazione di un duplice illecito sia dipesa solo dalla circostanza, del tutto estrinseca rispetto all'impresa sanzionata, della mancata prova che tutti gli altri operatori economici coinvolti condividessero l'obiettivo comune"⁶.

33. Tale peculiare circostanza ha portato il Consiglio di Stato ad assumere una precisa posizione in merito alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio riservato dall'Autorità alle imprese coinvolte in entrambe tali intese, tradottasi nelle indicazioni contenute nella Sentenza appena citata e richiamate nei paragrafi che precedono, secondo cui, in sostanza, il cumulo delle sanzioni nel caso di specie dovrebbe essere maggiormente orientato alle "effettive responsabilità" della singola impresa (i.e. al relativo grado di partecipazione) attestandosi su importi più aderenti al limite edittale di cui all'articolo 15 della legge n. 287/1990, facendo sì che "il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell'impresa, in misura superiore ma proporzionata alla interconnessione [...] delle due diverse intese".

34. Il Consiglio di Stato, inoltre, riferendosi anche alle imprese che hanno partecipato ad una sola delle intese accertate, ha richiesto una rivalutazione della proporzionalità delle sanzioni irrogate nel caso di specie che tenga conto dell'effettivo coinvolgimento degli autori delle condotte illegittime.

35. Gli importi delle ammende originariamente irrogate andranno, quindi, ridefiniti sulla base di tali indicazioni.

36. Al fine di ottemperare alle indicazioni del giudice si procederà, quindi, a rimodulare le percentuali di riduzione ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni, fermo restando che - tenuto conto di quanto osservato sopra, nonché delle argomentazioni della Parte - dovranno trovare conferma tutti gli elementi impiegati per la quantificazione della sanzione nel provvedimento di chiusura del caso I/805 (nello specifico: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell'infrazione, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti).

37. In tale ottica, si ritiene utile, sulla scorta di quanto suggerito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2906/2023, distinguere la partecipazione delle imprese in funzione del loro coinvolgimento "pieno, medio o lieve". Questa differenziazione consentirà di modulare il trattamento sanzionatorio di ciascuna impresa in relazione alle infrazioni di cui si sia resa responsabile. In tale esercizio, tuttavia, l'Autorità terrà conto che le intese orizzontali segrete di durata protratta nel tempo rappresentano le violazioni più gravi del diritto *antitrust* e giustificano, al fine di assicurare un apprezzabile effetto deterrente, sanzioni prossime al massimo edittale o comunque particolarmente elevate in relazione al fatturato realizzato sul mercato rilevante.

38. Ciò posto, il parametro fondamentale per l'inclusione nei livelli di coinvolgimento "lieve" e "medio" è costituito dal fatto che alle Società sia stato riconosciuto un ruolo non primario nell'intesa e che la loro partecipazione abbia avuto un potenziale impatto minore sui mercati. Tali elementi hanno determinato - in sede di Provvedimento - l'applicazione della riduzione c.d. "soggettiva" del 20% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni⁷.

39. Conseguentemente, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si conferma il coinvolgimento "pieno" delle Società a cui - avendo esse svolto un ruolo di primario rilievo nell'intesa e alla luce del maggiore impatto potenziale sui mercati della loro partecipazione all'illecito - non è stata applicata la riduzione ex punto 34 delle LG sanzioni.

40. Per le Parti a cui, invece, è stata riconosciuta suddetta riduzione, il coinvolgimento nella condotta anticoncorrenziale andrà distinto tra *lieve* e *medio*.

41. Sarà quindi considerato *lieve* il coinvolgimento delle Società la cui partecipazione alle intese ha avuto una durata inferiore a tre anni oppure a cui sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, a eccezione di quella relativa all'adozione di un programma di *compliance antitrust*. Infatti, quest'ultima attenuante viene concessa per una condotta successiva alla cessazione dell'infrazione e non è in grado di valorizzare la tipologia di partecipazione.

42. Diversamente, il coinvolgimento *medio* nella perpetrazione dell'intesa comprende quelle Società che abbiano aderito per un periodo uguale o superiore a tre anni e che non abbiano beneficiato di alcuna circostanza attenuante, escludendo per le medesime ragioni di cui sopra quella concessa in relazione ai programmi di *compliance*.

43. Con riferimento alle contestazioni concernenti la presunta arbitrarietà dei criteri individuati nella lettera trasmessa dagli Uffici, si osserva che la ripartizione in categorie connesse al grado di adesione alla condotta illecita è il precipitato necessario dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tanto che il Giudice amministrativo ha richiesto all'Autorità di dare rilievo al coinvolgimento *lieve, medio e pieno* di ogni singola impresa coinvolta, così di fatto individuando delle categorie in cui raggruppare le Parti interessate dalla rideterminazione in funzione della partecipazione alle intese, così come accertata nel Provvedimento confermato per tali profili dallo stesso Consiglio di Stato.

44. La soglia dei tre anni, alternativa a quella del beneficio di almeno una circostanza attenuante, si fonda sull'apprezzamento della minore durata della partecipazione alla condotta a fronte di coinvolgimenti più temporalmente consistenti, da ascrivere alle categorie medio e pieno, sempre nell'ottica di garantire il rispetto del principio di proporzionalità. Diversamente da quanto lamentato dalla Parte, si tratta di un indicatore oggettivo del coinvolgimento dell'impresa nell'infrazione che, unitamente alla presenza o assenza di un ruolo strategico nella stessa, consente di

⁶ [Cfr. sentenza 1159/23.]

⁷ [Nel Provvedimento è stata attribuita una riduzione c.d. "soggettiva" per l'intesa nel mercato dei fogli a quelle imprese che "in ragione delle dimensioni delle stesse e della circostanza di non aver svolto un ruolo primario o trainante nella concertazione" (§ 508 Provvedimento), mentre per l'intesa nel mercato degli imballaggi tale riduzione è stata attribuita alle imprese per le quali "in ragione o della ridotta dimensione aziendale o del più limitato ambito di commercializzazione dei prodotti, la partecipazione all'intesa ha potenzialmente avuto un impatto minore sui mercati" (§ 527 Provvedimento).]

pervenire a una personalizzazione delle sanzioni, secondo i gradi di intensità - *lieve, medio e pieno* - suggeriti dal Giudice. A tale ultimo riguardo, si rileva, inoltre, che ai fini della individuazione della responsabilità degli illeciti contestati le imprese del Gruppo Progest configurano un'unica entità economica e per tale motivo le argomentazioni volte a differenziare tra le stesse l'entità della durata della partecipazione appaiono incoerenti.

45. La circostanza che Progest non si sia vista riconoscere la riduzione c.d. "soggettiva" in applicazione del punto 34 delle LG sanzioni nell'accertamento dell'intesa relativa al mercato dei fogli, per le ragioni sopra esposte, deve ineluttabilmente rilevare in sede di rideterminazione, posto che il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello con riferimento soltanto alla sanzione pecuniaria e, quindi, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva estesa al merito, tanto che è stato ordinato all'Autorità di applicare solo alla quantificazione della sanzione le considerazioni ivi svolte. Si osserva, inoltre, che l'apprezzamento delle dimensioni e della circostanza di non aver svolto un ruolo primario appare un elemento atto a discernere un grado di coinvolgimento "*medio*" da uno "*pieno*" all'intesa.

46. La Tabella n. 1 di seguito riassume la divisione in livelli di coinvolgimento.

Tabella n. 1

Livello di coinvolgimento	Punto 34 Sogg.	Durata/attenuanti
Lieve	Sì	< 3 anni o almeno una circostanza attenuante
Medio	Sì	≥ 3 anni
Pieno	No	≥ 3 anni

47. Per quanto concerne la rideterminazione della sanzione si conferma la riduzione del 20% ex punto 34 cit. alle Società rientranti nel livello lieve e medio. Inoltre, si attribuisce alle Parti classificate in tali livelli un'ulteriore deduzione ai sensi del punto 34 delle LG rispetto a quanto già riconosciuto nel Provvedimento, calcolata sulla soglia di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, cit., come illustrato nella seguente Tabella n. 2.

Tabella n. 2

Livello	Deduzione ex punto 34 sogg. (Prov.)	Ulteriore Deduzione (Rideterminazione)	Deduzione complessiva
Lieve	20%	20%	40%
Medio	20%	10%	30%
Pieno	0%	0%	0%

48. I livelli delle riduzioni, a differenza di quanto sostenuto dalla Parte, risultano congrui alla luce della gravità dell'infrazione commessa dalle imprese, essendo i cartelli tra le violazioni più gravi delle regole di concorrenza. Livelli di riduzione maggiori rischierebbero di privare la sanzione della propria forza deterrente e di vanificare la funzione di prevenzione generale e speciale del trattamento sanzionatorio per questo tipo di infrazioni di per sé molto gravi. Si tratta, inoltre, di percentuali di riduzione che, a differenza di quanto sostenuto dalla Parte, sono espressione del bilanciamento necessario per riflettere i differenti livelli di partecipazione delle imprese coinvolte nelle due intese.

49. Inoltre, per le imprese che hanno partecipato a entrambi i cartelli e a cui è stato applicato un trattamento sanzionatorio per ciascuna infrazione, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato, occorre procedere - seguendo le indicazioni del Giudice - con un ulteriore correttivo, al fine di assicurare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio alla luce del cumulo delle due sanzioni irrogate.

50. Tale circostanza era già stata considerata dall'Autorità nel Provvedimento, dove a tali imprese era stata riconosciuta per la sola sanzione inflitta per il cartello del foglio una riduzione del 15% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni (c.d. riduzione per elemento oggettivo). Infatti, ai §§ 509 e 510 del Provvedimento si legge: "*l'intesa di cui trattasi [n.d.r. quella nel mercato dei fogli] è caratterizzata dal fatto di riguardare un mercato, quale quello della produzione e commercializzazione del foglio in cartone ondulato, che si pone a monte della più ampia filiera che ricomprende a valle la produzione e commercializzazione di imballaggi ottenuti dalla trasformazione di detto foglio, sui quali spesso operano le stesse imprese o i medesimi gruppi societari. Ciò comporta che, ad alcuni soggetti integrati, in ragione dell'accertamento della loro partecipazione anche a un'intesa su tale secondo mercato, verranno applicate sanzioni tanto nel mercato a monte del foglio quanto nel mercato a valle degli imballaggi, con un possibile effetto di sproporzione della sanzione complessivamente comminata rispetto alla sua finalità di deterrenza. In tal senso, si ritiene opportuno applicare per tali soggetti (si tratta di Smurfit Kappa, gruppo Progest, gruppo DS Smith, gruppo Laveggia, Innova, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Ondulato Piceno e ICOM) una riduzione percentuale del 15% del valore della sanzione applicata per l'intesa foglio*".

51. Il giudice dell'appello ha, tuttavia, ritenuto non sufficiente il correttivo individuato dall'Autorità per ripristinare una corretta proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio.

52. Si ritiene pertanto di attribuire alle imprese che ricevono un duplice trattamento sanzionatorio, per aver partecipato a entrambi i cartelli accertati dall'Autorità con il Provvedimento, un'ulteriore riduzione del 20% sempre ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni da applicarsi sulla sanzione da irrogare per la partecipazione al cartello nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Inoltre, si incrementa di un ulteriore 5% la riduzione ex punto 34 cit. già applicata sulla sanzione da irrogare per il cartello nel mercato del foglio in cartone ondulato (pari al 15%), così da pervenire anche per questa intesa a un decremento complessivo del 20%.

53. Infine, allo scopo di salvaguardare l'efficace funzionamento del programma di clemenza, si applica un ulteriore decremento alle sanzioni comminata ai *leniency applicant*, ai sensi del punto 34 delle LG.

b) La rideterminazione della sanzione del Gruppo Progest

54. Applicando la cornice valutativa sopra delineata al caso di specie, il livello di partecipazione di Gruppo Pro-Gest all'infrazione relativa al mercato dei fogli in cartone ondulato deve considerarsi *pieno*. Codesto Gruppo, infatti, ha partecipato all'infrazione per la sua intera durata (13,16 anni), non ha beneficiato di alcuna circostanza attenuante (a parte quella relativa all'adozione di un programma di *compliance antitrust*) e non si è così vista riconoscere la riduzione c.d. "soggettiva" in applicazione del punto 34 delle LG sanzioni.

55. Tenuto conto della interconnessione tra le due intese accertate nei confronti del Gruppo Progest, per le ragioni sopra esposte, la riduzione del 15% già attribuita ai sensi del punto 34 LG sanzioni per il c.d. "elemento oggettivo" è incrementata al 20%.

56. Si ricorda infine che tra le Società partecipanti al procedimento I/805 - *Prezzi del cartone ondulato*, il Gruppo Progest ha ottenuto, ai sensi del punto 30 delle Linee Guida, una deduzione del 40% della sanzione ricondotta al limite edittale per l'infrazione relativa al mercato dei fogli per aver partecipato al programma di clemenza, collocandosi come terzo *leniency applicant* (§ 506 Provvedimento).

57. Al riguardo, rileva considerare la necessità di non pregiudicare l'interesse pubblico sottostante all'efficace funzionamento del programma nazionale di clemenza, che - nel caso di specie - ha consentito l'accertamento dei cartelli censurati. Pertanto, nel contesto della rideterminazione a valle della sentenza del Consiglio di Stato, occorre procedere a rimodulare la sanzione in ragione delle specificità del caso concreto, garantendo che le imprese che coadiuvano l'Autorità nell'accertamento di un'infrazione grave beneficino di un'ulteriore riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria.

58. Per tale ragione appare necessario riconoscere al Gruppo Progest un'ulteriore riduzione della sanzione, ai sensi del punto 34 delle Linee Guida dell'Autorità, nella misura di un ulteriore 10% rispetto alla sanzione finale.

59. Attraverso tale ulteriore criterio riduttivo si salvaguarda l'interesse pubblico connesso al programma di clemenza, anche in fase di rideterminazione della sanzione comminata ai *leniency applicant*.

60. Pertanto, la sanzione da applicare, in solido, a Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato risulta pari a 20.178.636 euro, così calcolata: 28.826.623 euro (soglia ex articolo 15, comma 1-bis pari a 48.044.371 ridotta del 40% in applicazione del beneficio della clemenza) - 5.765.325 euro (riduzione del 20% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni) - 2.882.662 euro (riduzione supplementare del 10% per salvaguardia del programma di clemenza). Tale importo corrisponde al 4,2% del fatturato complessivo della Società e risulta quindi inferiore al limite edittale del 10%.

61. Per quanto riguarda il livello di partecipazione di Gruppo Pro-Gest all'infrazione relativa al mercato degli imballaggi in cartone ondulato deve considerarsi *medio*, avendo codesto Gruppo ricevuto la riduzione c.d. "soggettiva" in applicazione del punto 34 delle LG sanzioni per tenere conto del suo ruolo depotenziato e di minor rilievo strategico, e preso parte all'intesa per una durata pari a 5,92 anni.

62. Di conseguenza, la c.d. riduzione per elemento "soggettivo" del 20% - come già riconosciuta nel Provvedimento ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni - deve essere incrementata di un ulteriore 10%.

63. Inoltre, partendo dalla soglia di cui all'articolo 15, comma 1-bis, della legge. n. 287/1990 e dalla riduzione della sanzione in applicazione del programma di clemenza, si deve ridurre ulteriormente la sanzione del 20% per il citato elemento "oggettivo" ex punto 34 delle Linee Guida da attribuire *ex novo* a Gruppo Progest, al fine di tenere conto delle osservazioni svolte dal Giudice con riferimento al cumulo delle sanzioni.

64. Si ricorda infine che tra le Società partecipanti al procedimento I/805 - *Prezzi del cartone ondulato*, il Gruppo Progest ha ottenuto, ai sensi del punto 30 delle Linee Guida, una deduzione del 40% della sanzione ricondotta al limite edittale per l'infrazione relativa al mercato degli imballaggi per aver partecipato al programma di clemenza, collocandosi come terzo *leniency applicant* (§ 524 Provvedimento).

65. Per tale ragione, analogamente a quanto ritenuto per il mercato del foglio (cfr. §46), appare necessario riconoscere al Gruppo Progest un'ulteriore riduzione della sanzione relativa all'infrazione accertata nel mercato degli imballaggi, ai sensi del punto 34 delle Linee Guida dell'Autorità, nella misura di un ulteriore 10% rispetto alla sanzione finale.

66. Pertanto, all'esito della rideterminazione, la sanzione da applicare, in solido, a Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato risulta pari a 11.530.649 euro, così calcolata: 28.826.623 euro (soglia ex articolo 15, comma 1-bis pari a 48.044.371 ridotta del 40% in applicazione del beneficio

della clemenza) – 14.413.312 euro (riduzione del 50% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni) – 2.882.66 euro (riduzione supplementare del 10% per salvaguardia del programma di clemenza). Tale importo corrisponde al 2,4% del fatturato complessivo della Società e risulta quindi inferiore al limite edittale del 10%.

67. In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato nell'importo di 20.178.636 euro e la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato nell'importo di 11.530.649 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare, in solido, a Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per la violazione accertata nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato nell'importo di 20.178.636 euro (ventimilionicentosettantottomilaseicentotrentasei euro) e la sanzione da irrogare, in solido, a Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per la violazione accertata nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato nell'importo di 11.530.649 euro (undicimilionicinquecentotrentamilaseicentoquarantanove euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 20.178.636 euro (ventimilionicentosettantottomilaseicentotrentasei euro), e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 11.530.649 euro (undicimilionicinquecentotrentamilaseicentoquarantanove euro).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli